

Commissione per il notariato

Direttiva 22 febbraio 2018 relativa all'art. 48 cpv. 1 lett. d LN: facoltà del notaio di ricevere nella forma dell'atto pubblico un mandato precauzionale nel quale il comparente intende affidare al notaio rogatario il mandato di rappresentanza e di gestione dei suoi interessi personali nel caso in cui egli dovesse in futuro diventare incapace di discernimento

L'art. 48 cpv. 1 lett. d LN prevede che il notaio non può prestare il suo ministero quando l'atto contiene qualche disposizione a suo favore ad eccezione del "...mandato conferitogli per operazioni successive o la sua designazione quale esecutore testamentario".

È stata posta alla Commissione per il notariato la domanda a sapere se il mandato precauzionale ai sensi degli artt. 363 segg. CC rientra o meno nell'eccezione prevista all'art. 48 cpv. 1 lett. d LN. In altre parole se il notaio può rogare l'atto pubblico nel quale viene nominato mandatario precauzionale.

I materiali legislativi pubblicati sono silenti riguardo all'art. 48 cpv. 1 lett. d LN. Analogamente a quanto previsto per l'esecuzione testamentaria e alla luce della dottrina notarile più recente e autorevole sul mandato precauzionale (cfr. MOOSER, *Le mandat pour cause d'inadptitude – Aspects pratiques*, in: *not@lex* 3/14, pag. 106; FAVRE, *Nouveau droit de la protection de l'adulte Le mandat pour cause d'inadptitude*, in: *ZBGR* 94 2013, pag. 152; WOLF, *Erwachsenenschutz und Notariat*, in: *ZBGR* 91 2010, pag. 98) il notaio deve poter essere designato nell'atto pubblico mandatario precauzionale.

Il tenore letterale dell'art. 48 cpv. 1 lett. d LN ("mandato conferitogli per operazioni successive") ben si attaglia al mandato precauzionale.